

Approfittamento dello stato di bisogno e condizioni di sfruttamento lavorativo (art. 603 *bis* c.p.): coordinate ermeneutiche e riflessi applicativi

Cass. Sez. IV Pen. 4 marzo 2022, n. 7861 - Dovere, pres.; Nardin, est.; Odello, P.M. - P.R. in proc. C.A., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. lib. Cosenza 24 giugno 2020*)

Caporalato - Delitto di cui all'art. 603 *bis* c.p. - Presupposti - Approfittamento dello stato di bisogno - Nozione di stato di bisogno.

La condizione di sfruttamento che non si avvantaggi dello stato di bisogno non integra il reato di cui all'art. 603 bis c.p. avendo il legislatore scelto di punire non lo sfruttamento in sé ma solo l'approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, sia essa economica, che di altro genere, che lo induca a svilire la sua volontà contrattuale sino ad accettare condizioni proposte dal reclutatore o dall'utilizzatore, cui altrimenti non avrebbe acconsentito. Non basta, dunque, che ricorrano i sintomi dello sfruttamento, come indicati dall'art. 603 bis c.p., comma 3, ma occorre l'abuso della condizione esistenziale della persona, che non coincide solo con la sua conoscenza, ma proprio con il vantaggio che da quella volontariamente si trae.

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

1. - *Inquadramento generale: esigenze di tutela e risposte legislative.*

1.1. - *Il caporalato: definizione, origini, quadro normativo (cenni).* Il caporalato è definibile come un'attività di intermediazione che, avvalendosi di canali informali, consiste nel reclutamento di manodopera a basso costo e nell'organizzazione della relativa prestazione lavorativa. In sostanza il «caporale» ingaggia, per conto del datore di lavoro, i braccianti che, per ragioni di necessità, accettano condizioni lavorative svantaggiose.

Una tale forma di mediazione illegale, con finalità speculative, pur interessando potenzialmente tutti i settori produttivi, trova il proprio ambito elettivo nel settore agricolo e in misura minore in quello edilizio. Il caporalato è un fenomeno risalente, diffuso soprattutto nell'Italia meridionale, altresì in ragione della storica presenza, in tali aree geografiche, della criminalità organizzata.

Dall'analisi del quadro normativo di riferimento, emerge che i primitivi strumenti preposti a contrastare il fenomeno sono stati introdotti dall'art. 2127 c.c. e dall'art. 27 (abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276) della l. 29 aprile 1949, n. 264, che sanzionava penalmente l'attività di mediazione, tra il datore e i prestatori di lavoro, posta in essere violando le prescrizioni di legge.

Sono seguiti plurimi interventi di riforma¹. Cionondimeno il quadro normativo di riferimento risultava insoddisfacente, soprattutto sul piano del diritto penale. Tra il delitto di riduzione in schiavitù *ex* art. 600 c.p. e le contravvenzioni *ex* d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi)², emergeva un vuoto di tutela³ che, unitamente ad alcune congiunture economiche e sociali (es. un incremento dei flussi migratori), aveva favorito il dilagare del caporalato, come fenomeno endemico.

Il legislatore, sollecitato altresì dal clamore che alcune inchieste giornalistiche⁴ avevano suscitato presso l'opinione pubblica, era intervenuto, introducendo una fattispecie incriminatrice *ad hoc*.

¹ V. l. 23 ottobre 1960, n. 1369; l. 24 giugno 1997, n. 196 (c.d. legge Treu); d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. legge Biagi).

² V. *ex multis* Cass. Sez. IV Pen. 13 dicembre 2021, n. 45615, Mazzotta, rv. 282.580, in www.sistemapenale.it.

³ Peraltro, per effetto di successivi interventi di depenalizzazione, l'unica fattispecie contravvenzionale in vigore resta la somministrazione di lavoro fraudolenta.

⁴ V. *ex multis* F. GATTI, *Caporali fuori legge*, in *L'Espresso*, 20 ottobre 2006.

1.2. - *La l. 14 settembre 2011, n. 148.* L'art. 603 *bis* c.p., nell'originaria formulazione (introdotta dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modifiche dalla l. 14 settembre 2011, n. 148), incriminava l'attività di intermediazione preordinata allo sfruttamento di lavoratori che versavano in condizioni di bisogno o di necessità. Il legislatore specificava che l'intermediazione dovesse manifestarsi o nel reclutamento di manodopera o nell'organizzazione della relativa prestazione lavorativa. Presupponeva, altresì, un'organizzazione di mezzi e persone che, pur senza risolversi necessariamente in una struttura associativa, garantisse una tendenziale continuità all'attività di intermediazione⁵. Inoltre, lo sfruttamento dei lavoratori doveva rappresentare la specifica conseguenza di condotte intimidatorie o violente.

L'art. 603 *bis* c.p., nell'originaria formulazione, presentava un ambito applicativo ridotto, per almeno due ordini di ragioni.

In primis, il legislatore del 2011 – nel delineare il fatto tipico – è incorso in un eccesso di specificazioni. La tecnica di incriminazione, a causa di un'eccessiva aderenza ai principi di frammentarietà e di precisione, suscitava difficoltà sul piano probatorio complicando l'accertamento processuale della fattispecie di reato.

In secundis, il legislatore del 2011 incriminava, esclusivamente, il «caporale»; il datore di lavoro risultava tutt'al più punibile a titolo di concorso di persone nel reato⁶ ex artt. 110 ss.

1.3. - *La l. 29 ottobre 2016, n. 199.* Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato riformato dalla l. 4 novembre 2016, n. 199 che ha emancipato l'art. 603 *bis* c.p. dalla funzione residuale cui era stato relegato⁷.

Il novellato art. 603 *bis* c.p. contempla due fattispecie di reato⁸.

La prima ipotesi, ex comma 1, n. 1, in linea di continuità con l'originaria formulazione, è rimasta focalizzata sull'attività di reclutamento di manodopera, allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi (dolo specifico)⁹. Sono stati espunti i riferimenti alla necessità che il soggetto attivo si avvalga di una struttura organizzata, allo stato di necessità, all'organizzazione della prestazione lavorativa dei braccianti, quale manifestazione tipica dello sfruttamento; così come è stata elisa la correlazione tra violenza, minaccia o intimidazione e sfruttamento.

La seconda ipotesi, ex comma 1, n. 2, è incentrata sull'attività di utilizzazione, impiego o assunzione della forza lavoro. Delinea una fattispecie a condotta alternativa, integrabile a prescindere dalla circostanza che i braccianti siano stati procacciati con le modalità ex comma 1, n. 1. Invero, le locuzioni «utilizza» e «impiega», in spregio al principio interpretativo incline a valorizzare ciascuna espressione legislativa, sembrano – dal punto di vista semantico – coincidere. Ai fini del perfezionamento della fattispecie, il soggetto attivo deve avere consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico, e in particolare di sottoporre i braccianti a condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno in cui versano (dolo generico)¹⁰.

La nuova formulazione¹¹ ha, dal punto di vista soggettivo, ampliato l'ambito applicativo dell'art. 603 *bis* c.p., riferibile non più solo ai «caporali», ma anche ai datori di lavoro, interessando, oltre al settore agricolo

⁵ V. *ex multis* Cass. Sez. V Pen. 13 febbraio 2017, n. 6788, Vecchio ed a., rv. 269.447, in www.osservatorioagromafie.it.

⁶ V. M. PALA, *Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in www.altalex.com, 24 settembre 2011; F. VITARELLI, *La Cassazione sull'ambito di operatività del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in www.sistemapenale.it, 5 aprile 2022.

⁷ *Amplius* V. TORRE, *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell'art. 603 bis c.p. tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in *Questione giustizia*, 2019.

⁸ V. *ex multis* Cass. Sez. IV Pen. 13 dicembre 2021, n. 45615, cit.; G. FAILLACI, *Le fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in www.njus.it, 1° febbraio 2022; ID., *Intermediazione illecita (c.d. caporalato) e sfruttamento del lavoro*, *ivi*, 11 aprile 2022.

⁹ V. *ex multis* Cass. Sez. IV Pen. 1° febbraio 2022, n. 3554, Siena, rv. 282.577, in www.altalex.com.

¹⁰ V. *ex multis* Cass. Sez. IV Pen. 1° febbraio 2022, n. 3554, cit.

¹¹ La nuova formulazione evidenzia un difetto di coordinamento: a differenza dell'originaria formulazione, il novellato art. 603 *bis* c.p. non sanziona unicamente la condotta di intermediazione, ma altresì quella di utilizzazione che, invero, può prescindere da un previo illecito reclutamento. Cionondimeno la norma penale continua a esordire con la locuzione «per ciascun lavoratore reclutato».

e a quello edile, il settore industriale *lato sensu* e quello dei servizi¹².

2. - *Problematiche interpretative e orientamenti giurisprudenziali.*

2.1. - *Quaestiones iuris.* Il nucleo comune a entrambe le fattispecie di reato è rappresentato dallo sfruttamento della manodopera e dall'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori. Le modalità di accertamento di tali elementi costitutivi del fatto tipico hanno dato adito a un contrasto interpretativo.

Il legislatore, piuttosto che definire la nozione di «condizioni di sfruttamento», individua un ventaglio di indici o «elementi di contesto», dalla cui violazione è possibile desumere se il lavoratore sia soggetto a una situazione di sfruttamento. La natura di tali indici sintomatici è controversa. Dubbi aleggiano, altresì, sul carattere chiuso o aperto del relativo catalogo, oltre che sulla necessità, ai fini dell'integrazione di tale presupposto, che ricorrano plurimi indici sintomatici dello sfruttamento.

La medesima problematica definitoria si ripropone per la nozione di «stato di bisogno».

Sono, infine, dibattuti i rapporti tra tali elementi costitutivi del fatto tipico: è incerto se, ai fini del relativo accertamento, sia sufficiente procedere a una valutazione atomistica dell'uno e dell'altro presupposto o se tra i due intercorra un rapporto di interdipendenza.

2.2. - *Cass. Sez. IV Pen. 4 marzo 2022, n. 7861.* La Corte di cassazione, valorizzando il dato letterale, chiarisce che una situazione di sfruttamento può ricorrere anche in costanza di uno soltanto dei relativi indici sintomatici. Tali «elementi di contesto» non integrano il fatto tipico; fungono da criteri di orientamento probatorio, soccorrendo l'operatore del diritto nella ricerca delle concrete manifestazioni dello sfruttamento. Inoltre, il relativo catalogo non ha carattere tassativo: può essere integrato da ulteriori circostanze, purché suscettibili di evidenziare la sussistenza di una situazione di sfruttamento¹³. La precisazione, vista la tendenziale esaustività del ventaglio legislativo e la conseguente difficoltà di selezionare altri indicatori, sembra sollecitare l'interprete, e in particolare l'autorità giurisdizionale, a un'accurata contestualizzazione delle circostanze riscontrate nella fattispecie concreta¹⁴.

La corresponsione di una retribuzione in modo difforme dai contratti collettivi o, comunque, in misura sproporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro (*ex* comma 3, n. 1), se reiterata, rappresenta un indice sintomatico dello sfruttamento, anche quando perpetrata in danno di un lavoratore soltanto; se invece è occasionale integra un mero inadempimento, irrilevante ai sensi dell'art. 603 *bis* c.p. Altrettanto irrilevante è l'episodica violazione dei profili normativi inerenti al rapporto di lavoro (es. prerogative orarie, ferie, aspettativa obbligatoria, *ex* comma 3, n. 2) pur quando perpetrata in danno di lavoratori diversi¹⁵.

La precisazione evidenzia che la norma penale non tutela un bene giuridico collettivo¹⁶; salvaguarda un interesse individuale, e in particolare quelle condizioni minime di dignità che, in omaggio agli artt. 4, 36 Cost., competono a ciascun lavoratore. Infatti, il legislatore qualifica come elementi costitutivi del fatto tipico sia l'approfittamento dello stato di bisogno, in cui versa il soggetto passivo, che le condizioni di sfruttamento lavorativo. Invece non attribuisce rilevanza né al depauperamento subito dal lavoratore, né al vantaggio economico che l'intermediario o l'utilizzatore possono trarre dall'illecito penale. Un'ulteriore conferma è desumibile dalla collocazione sistematica della norma penale, annoverata tra i delitti contro

¹² *Amplius* A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Bologna, 2019.

¹³ V. G. FAILLACI, *I concetti di sfruttamento e di stato di bisogno nella tutela penale del lavoratore*, in *www.njus.it*, 22 aprile 2022.

¹⁴ Gli indici sintomatici delle «condizioni di sfruttamento», non integrando il fatto tipico, esulano dall'ambito applicativo dei principi di prevedibilità e sufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice. Cionondimeno tali indici, definendo le linee guida utili a selezionare le concrete manifestazioni dello sfruttamento, concorrono indirettamente a soddisfare i corollari del principio di legalità, nonché il criterio di prevedibilità dell'esito giudiziale.

¹⁵ V. *ex multis* Cass. Sez. IV Pen. 13 dicembre 2021, n. 45615, cit.

¹⁶ V. *ex multis* Cass. Sez. V Pen. 27 marzo 2014, n. 14591, P.M. in proc. Stoican, rv. 262.541, in *www.altalex.com*.

la libertà individuale. L'oggettività giuridica è, in definitiva, individuabile nello *status libertatis* del lavoratore¹⁷.

Il legislatore omette di definire la nozione di «stato di bisogno»; non individua neppure un ventaglio di indici che possano chiarirne il significato¹⁸. Cionondimeno la scelta redazionale di preferire tale nozione a quella di «posizione di vulnerabilità»¹⁹ evidenzia come l'indicazione legislativa sia nel senso di presupporre non già uno stato di necessità suscettibile di annullare qualunque libertà di scelta, bensì una situazione di grave difficoltà in grado di limitare la volontà del soggetto passivo, inducendolo ad accettare condizioni svantaggiose²⁰.

Tra l'approfittamento dello stato di bisogno e le condizioni di sfruttamento lavorativo non intercorre un rapporto di immedesimazione, bensì di alterità: più precisamente, tali requisiti intrattengono una relazione di derivazione causale. Cionondimeno, in giurisprudenza, era emerso un orientamento incline a ravvisare i presupposti dell'approfittamento ogni volta che il lavoratore accettasse condizioni di lavoro, in tutto o in parte, degradanti. Al contrario, la Corte di cassazione chiarisce la necessità che tale elemento sia valutato autonomamente. Puntualizza che l'art. 603 *bis* c.p. punisce non lo sfruttamento in sé, ma l'approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, che lo induca a svilire la propria volontà contrattuale. In definitiva, è necessario provare che l'intermediario o l'utilizzatore siano consapevoli dello stato di bisogno e che, volendo (almeno nella forma del dolo eventuale) trarne vantaggio, abusino della condizione esistenziale in cui versa il soggetto passivo imponendogli condizioni di lavoro integranti una situazione di sfruttamento²¹. Ne deriva che l'assunzione di un soggetto in stato di bisogno non è indicativa di una situazione di sfruttamento, allorché siano rispettate le prerogative (orarie, retributive etc.) previste dai contratti collettivi e sia garantita la sicurezza sul luogo di lavoro. Per contro lo sfruttamento potrebbe – seppur eccezionalmente – non derivare dall'approfittamento dello stato di bisogno, quando il lavoratore, nel pieno delle proprie capacità di autodeterminazione, accetti condizioni di lavoro degradanti, come quelle stigmatizzate dall'art. 603 *bis*, comma 3 c.p.

Livio Villani

¹⁷ V. *ex multis* Cass. Sez. V Pen. 16 gennaio 2018, n. 7891, A.H., in *Guida al diritto*, 2018, 18, 90 e in *www.altalex.com*; G. FAILLACI, *Le fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit.; ID., *Intermediazione illecita (c.d. caporalato) e sfruttamento del lavoro*, cit. Una parte della dottrina (v. F. VITARELLI, *La Cassazione sull'ambito di operatività del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, cit.) esclude che il novellato art. 603 *bis* c.p. sia qualificabile come norma di diritto penale del lavoro; assurge piuttosto a baluardo di elementari condizioni di dignità che, se non sono rispettate, precludono la possibilità di configurare la relazione intersoggettiva come rapporto di lavoro, integrando invece una forma di sfruttamento.

¹⁸ Una parte della dottrina puntualizza, in linea con il principio di materialità, l'esigenza di ancorare altresì la nozione di «stato di bisogno» a parametri oggettivi, provvedendo a una tipizzazione mediante indici, nella fattispecie evocativi di una condizione di vulnerabilità, così da replicare la medesima tecnica redazionale di cui il legislatore si è avvalso per le condizioni di sfruttamento (v. G. MORGANTE, *Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze quasi biunivoche*, in *Giur. it.*, 2018, 1703; A. DI MARTINO, *Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù. Contenuti e metodo fra diritto nazionale e orizzonti internazionali*, in *Arch. pen.*, 2019, 1).

¹⁹ La «posizione di vulnerabilità» individua la situazione in cui il soggetto non ha plausibili alternative se non cedere all'abuso di cui è vittima (v. art. 2, direttiva 2011/36/EU). La nozione è stata elaborata in seno al diritto sovranazionale, segnatamente dall'art. 3 del Protocollo delle Nazioni Unite in materia di tratta degli esseri umani (*amplius* V. TORRE, *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell'art. 603 bis c.p. tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, cit.).

²⁰ V. *ex multis* Cass. Sez. IV Pen. 16 marzo 2021, n. 24441, Sanitrasport Soc. Coop. Sociale, rv. 281.405, in *www.altalex.com*.

²¹ V. *ex multis* Cass. Sez. IV Pen. 22 aprile 2022, n. 15684, M.R., in *www.njus.it*.